Capo II – Disposizioni in materia di attività estrattive	**Capo V – Disposizioni in materia di professioni intellettuali**	**Capo VII – Disposizioni in materia di foreste, governo del territorio, rifiuti, elettromagnetismo, energia, ambiente e demanio idrico**	**Capo XIII – Disposizioni relative a impegni istituzionali**
ATTIVITÀ ESTRATTIVE Modifiche alla LR 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"	**ATTIVITÀ FORMATIVE** Modifiche alla LR 19/2011 "Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche"	**URBANISTICA** **Sezione II – Governo del territorio** Modifiche alla LR 56/1977 "Tutela ed uso del suolo". Modifiche all'articolo 52 "Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali" Modifiche alla LR 13/2020 c.d. Riparti Piemonte. Inserimento articolo 76 quinquies a seguito di abrogazione dell'articolo 69.	**ATTIVITÀ ESTRATTIVE** Modifiche alla LR 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" **EDILIZIA** Modifiche alla LR 7/2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)
ESTRAZIONE MATERIALI LITOIDI	**ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DATORIALI**	**RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO**	**BONIFICA AGRARIA O MIGLIORAMENTO FONDIARIO SENZA COMMERCIALIZZAZIONE**
(art. 18) Modifiche ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 (Oggetto) relativamente al divieto di estrazione dei materiali litoidi nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale. Con la modifica al comma 3, permane il divieto ma vengono fatte salve le estrazioni previste nell'ambito di interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, adottate in attuazione del PAI. Con la modifica al comma 4 si dispone che nel caso gli interventi di cui al comma 3 interessino aree non demaniali, non si applicano	**(Artt. 29, 30)** Sostituzione dell'articolo 5 (Formazione ed aggiornamento professionale) con la quale viene inserita tra le attività di formazione e aggiornamento professionale **promosse dalla regione** quella svolta dalla **confederazione sindacale datoriale e dalle sue associazioni sindacali datoriali aderenti.**	**(Art. 46)** inserimento del comma 1 quater.1 che dispone che la valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, come calcolato dai parametri della DGR piemontese, **è ridotto allo 0,50 per gli interventi di ampliamento di superfici fondiarie** di aree già individuate dal PRGC come **destinate ad attività produttive, industriali, artigianali, turistico-ricettive, o superfici agricole non produttive, servite da urbanizzazione primaria, in lotti contermini o nelle immediate vicinanze, volti a consolidare**	**(Art. 99) Modifiche ai commi 7 bis e 8 bis dell'articolo 1 (Oggetto)** al comma 7bis, relativamente alla SCIA per interventi di bonifica agraria o di miglioramento fondiario per i quali ora non è più possibile commercializzare o conferire fuori fondo i volumi di scavo. Al comma 8 bis la parola "commercializzazione" viene sostituita da "l'utilizzo, in sostituzione dei materiali di cava" sicché "I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni (…) e prevedono ~~la~~

le disposizioni di cui al comma 3 nelle ipotesi in cui l'intervento preveda l'espropriazione e l'acquisizione delle stesse al demanio pubblico dello Stato ed il rilascio della concessione di estrazione di materiale litoide a seguito di procedura di evidenza pubblica. I commi 5 e 6 vengono abrogati.		**un'attività esistente e insediata da almeno tre anni a condizione che l'ampliamento sia nella misura massima del 100% delle quantità esistenti al 31/12/2021.**	~~commercializzazione~~ l'utilizzo, in sostituzione di materiali da cava, di materiali appartenenti alla seconda categoria di cui all' articolo 2 del regio decreto 1443/1927 al di sopra della soglia di seimila metri cubi calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo, non sono assoggettati alle procedure autorizzative disciplinate dalla presente legge, bensì a una comunicazione alla regione, alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e al comune territorialmente competente da trasmettere in via telematica contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della repubblica 120/2017 o della dichiarazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo decreto. Per questi progetti è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26
VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRAE		**PARERI NON DOVUTI PER PIANI SOVRAORDINATI DELLA CTU E DELLA COMMISSIONE REGIONALE INSEDIAMENTI STORICI**	**CAVE PER OPERE PUBBLICHE**
(art. 19) Sostituzione del comma 3 dell'articolo 6 (Varianti e approfondimenti del PRAE) relativamente alle varianti al PRAE che se non incidono sui contenuti strutturali si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale, con la specifica che sono ritenuti contenuti strutturali i volumi autorizzabili nel decennio di vigenza all'interno dei poli estrattivi e delle aree di ampliamento delle cave attive, al di fuori dei poli		**(artt. 52, 53)** la disposizione di cui all'articolo 69 della LR 13/2020 c.d. Riparti Piemonte è stata resa permanente anziché a termine con scadenza 31/01/2023. Con tale disposizione non sono dovuti i pareri della Commissione tecnica urbanistica regionale e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, relativamente agli strumenti di pianificazione	**(art. 100) Modifiche all'articolo 7 (Efficacia del PRAE)** viene introdotto il comma 4 bis con il quale si specifica che per l'apertura di cave per opere pubbliche, sono comunque fatti salvi i principi generali delle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs 152/2006 nonché le norme in materia di sottoprodotti di cui all'art. 184 bis dello stesso decreto.

come individuati dal PRAE. L'apertura di nuove cave nei bacini, all'esterno dei poli estrattivi presuppone sempre e comunque una variante al PRAE. Vengono elencate le varianti non sostanziali, che sono: - quelle che, **a parità di volumi autorizzabili**, modificano la delimitazione dei poli estrattivi e delle aree di ampliamento delle cave attive al di fuori dei poli, per non più del 10% della loro estensione territoriale; - quelle che si limitano a modificare la delimitazione dei bacini riportati dal PRAE; - quelle che, individuando nuovi poli o modificando la delimitazione di quelli esistenti o consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli, modificano i volumi autorizzabili nel decennio previsti dal PRAE **per non più del 10% del volume complessivamente previsto per tutti i poli di ciascun bacino a cui si riferisce la modifica;** - quelle esclusivamente normative finalizzate ad una maggiore chiarezza attuativa e interpretativa.		regionale, provinciale, della città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale.	
INTERVENTI DI DIFESA FUORI DAI BACINI			**EDILIZIA – LOCALI SEMINTERRATI ALTEZZA MINIMA INTERNA DEI FABBRICATI ESISTENTI**
(art. 20) Modifica al comma 4 dell'articolo 7 "Efficacia del PRAE" Nelle more del divieto dell'esercizio dell'attività estrattiva al di fuori dei bacini estrattivi, viene inserita la specifica che sono fatti salvi gli interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, volti			**(ART. 110)** Modifica al comma 1 dell'articolo 17 (Altezza minima interna dei fabbricati esistenti) con la quale per i fabbricati costruiti prima del 5 luglio 1975 si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell'art. 10, c. 2, del DL76/2020 convertito con L 120/2020.

a mitigare criticità idrauliche delle aste fluviali e gli interventi di rinaturazione dei corsi d'acqua che comportano asportazioni di materiali litoidi.			
ONERE DIRITTO DI ESCAVAZIONE			**GAS RADON LOCALI SEMINTERRATI**
(art. 21) Sostituzione della lettera b) del comma 10 dell'articolo 26 (Onere per il diritto di escavazione). Con tale sostituzione l'onere per il diritto di escavazione è ridotto del 10% per le cave le cui imprese esercenti svolgono collateralmente, direttamente o ad opera di società controllanti, controllate, o collegate con partecipazioni non inferiori al 50%, attività di recupero di rifiuti inerti, (art. 208 D.Lgs 452/2006 o artt. 214-216) da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava attraverso impianti di recupero collocati a distanza non superiore a 40 Km in linea d'aria dall'area di cava. Il beneficio è cumulabile con la riduzione del 10% per le imprese esercenti le cui cave sono registrate ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009.			**(ART. 111)** Modifica al comma 3 dell'articolo 19 (Deroghe e requisiti tecnici degli interventi) con la quale l'attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon è ora stabilita ai sensi del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.